

N. 5132/2020 R.N.R.

N. 4172/2020 R. G.I.P.



TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice

letti gli atti del procedimento penale n. G.I.P., nei confronti di

SCARPA ARNALDO, nato a Iglesias il 25.10.1966

GUAITA CINZIA, nata a Iglesias il 9.5.1965

INDAGATI

in ordine ai reati di cui all'art. 595 comma 3 c.p.;

esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero;

vista l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dall'avv. Amedeo Barletta nell'interesse delle persona offesa SGARZI FABIO, legale rappresentante della RWM Italia Spa;

OSSERVA

Si ricorda innanzitutto il contenuto della querela presentata da Sgarzi Fabio, in data 28 ottobre 2019, da cui si evince che:

- la società RMW Italia Spa opera nel settore della Difesa, svolgendo l'attività di fornitura di materiali d'armamento sia per l'Italia che per Paesi terzi, tra cui l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

- Nel luglio 2019, il Governo italiano decise, a causa del protrarsi della crisi yemenita, di




bloccare temporaneamente le esportazioni di bombe d'aereo e missili dirette ai due Paesi sopracitati e sospendere le autorizzazioni già rilasciate alle imprese del settore, tra cui RWM Italia Spa. A causa della conseguente riduzione di produzione, la società si vide costretta a procedere a una significativa diminuzione del personale impiegato, mediante il mancato rinnovo di circa 160 contratti a tempo indeterminato prossimi alla scadenza.

- A seguito di tale decisione, fu pubblicata una nota stampa firmata dai due portavoce del "Comitato Riconversione RWM", odierni indagati, in cui lamentarono non solo il cattivo trattamento riservato ai lavoratori della società, nel caso concreto, ma anche, in via generale, il carattere immorale, oltre che illegittimo, dell'attività commerciale svolta dalla RWM.

- Le affermazioni contenute nella nota appena citata, poi condivisa dai canali *social* dell'associazione e diffusa dalla stampa locale, furono ritenute dal querelante estremamente lesive della reputazione della RWM, da sempre attenta al rispetto della rigida normativa di settore; chiese, quindi, la punizione degli indagati per il reato di cui all'imputazione.

Il Pubblico Ministero, tuttavia, in data 16 settembre 2020, domandò l'archiviazione del procedimento, ritenendo che il tenore delle dichiarazioni contenute nella nota stampa, per quanto sicuramente critiche dell'operato della RWM, non potessero integrare il reato ipotizzato poiché scriminate ai sensi dell'art. 51 c.p., in particolare dell'esercizio del diritto di cronaca del confronto politico.

Avverso tale richiesta, il difensore delle persona offesa ha proposto opposizione, fondata sull'assunto che la causa di giustificazione non potesse trovare applicazione nel caso in esame, vista l'assenza dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza, quali la continenza espositiva e la verità dei fatti contestati, funzionali a discriminare le condotte legittime rispetto a quelle diffamatorie nell'ambito della manifestazione del pensiero critico.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller, more fluid signature.

Ritiene questo Giudice che debbano accogliersi integralmente le argomentazioni sostenute dal Pubblico Ministero in relazione all'infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p.

I passaggi sui quali è stata posta l'attenzione di questo Giudice nell'atto di querela riguardano principalmente l'accusa di "*illegittimità*" rivolta dagli indagati all'attività di rifornimento bellico all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, paragonata allo "*spaccio di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione*".

In primis, è doveroso sottolineare che il comunicato non nasconde il fatto che l'impresa della RWM fosse stata regolarmente autorizzata dal Governo italiano ma, al contrario, tale circostanza è ripetuta più volte nel testo: ciò che viene contestata è invece la "*rischiosità*" di tale operazione, poiché, secondo gli indagati, sarebbe stata *ab origine* in contrasto col dettato della L. 185/90, correttamente citata.

D'altronde, appare oggi ancora più difficile negare la correttezza di tale contestazione, considerato che la mozione approvata alla Camera il 24 giugno 2019, da cui è derivata, in seguito, la relativa sospensione delle autorizzazioni, è stata fondata proprio sulla "*applicazione rigorosa delle disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185*" (vedi mozione 1/00204 del 24.06.2019).

In secundis, per quanto sia condivisibile l'argomentazione secondo cui il grado di contenenza richiesto in un testo scritto non può godere del medesimo livello di tollerabilità di un discorso fatto dal vivo, a causa del diverso stato emotivo che incarna lo scrivente rispetto all'oratore, si ritiene che, nel caso concreto, il tenore complessivo del testo, considerata la natura particolarmente sensibile della controversia e lo scopo sociale del comitato pacifista, non ecceda i limiti del diritto di critica.

Quest'ultimo assunto è avvalorato dal fatto che la critica, certamente veemente, che emerge dal testo, non sembra rivolta in via esclusiva all'operato della RWM (che appare anzi,

per certi versi, un bersaglio necessario, ma secondario) quanto invece allo Stato italiano, non a caso definito il *“principale responsabile del danno, causato da irresponsabili autorizzazioni all’esportazione”*.

Sono, quindi, del tutto superflue le indagini suppletive, tra l’altro molto generiche, invocate nell’atto di opposizione e finalizzate a dimostrare la piena legittimità dell’attività commerciale della RWM e della tutela riservata ai suoi lavoratori perché, se da un lato la regolarità in senso tecnico dell’autorizzazione governativa non è mai stata contestata, dall’altro è giustamente menzionata la possibilità che i lavoratori disoccupati avrebbero forse ottenuto la cassa integrazione o la mobilità, pur non avendone il diritto.

Appare quindi evidente che l’equiparazione allo spaccio di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione non riguarda in senso stretto l’operato della RWM quanto, invece, *“quel tipo di commercio”*, inteso in senso ampio come il commercio di armi portato avanti in contrasto con la legge nazionale e internazionale.

Alla luce di quanto sopra, la notizia di reato appare infondata: deve pertanto ordinarsi l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

P.Q.M.

visti gli art. 409 e 410 c.p.p. e 125 decreto legislativo n, 271 del 1989, dispone l’archiviazione del procedimento sopra indicato e, per l’effetto, ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Cagliari, 24 febbraio 2021

Il Giudice per le indagini preliminari

dott.ssa Lucia Perra

Depositato nella cancelleria il 25-2-2021

